

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOIARDI, AMODEI, CANESTRI, LATTANZI, SANNA

Presentata il 7 marzo 1969

Riforma del teatro drammatico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il teatro italiano, alla chiusura della stagione 1968, dimostra di attraversare una situazione molto grave di crisi, cui ha concorso il ritardo nell'affrontare e risolvere in sede legislativa il problema di una riforma necessaria, impellente secondo il parere di tutti, ormai imprescindibile, ma lontana dal definirsi all'interno di un organico disegno di legge. Rispetto soltanto a un anno fa, la situazione è mutata anche per la nuova fase di coscienza dei lavoratori dello spettacolo, per i quali il rovesciamento dei vecchi criteri di gestione, dalla forma capocomicale a quelle ben presto prigioniere di architetture burocratiche dei teatri a gestione pubblica, si accompagna alla definizione di forme di autogoverno e di corretta gestione assembleare.

L'esigenza di fondo, registrata anche dai numerosi quadri statistici che sono stati via via elaborati, è quella di rompere, prima di ogni altra rivendicazione, il sistema corrente di coagulo della vita teatrale soltanto in alcune grandi città del nostro paese. In effetti, fatte salve Milano e Roma, e già con qualche distanza Firenze, Genova e Venezia e, per mera iniziativa degli enti locali e di esperienze associative volontarie e spontanee in Emilia e per certi versi nell'Italia centrale, come per il circuito suscitato dall'iniziativa

del teatro dell'Aquila, non esiste, in buona sostanza, nessuna presenza, se non sporadica e casuale e, comunque, non governata da alcun indirizzo artistico-culturale valido, in altre città e in altre regioni del paese. Non esiste, in altre parole, uno sviluppo dell'attività teatrale coordinato con l'intero territorio nazionale, ma uno sviluppo a isole, che tende a moltiplicare situazioni di privilegio unicamente per ragioni recettive di mercato che distorcono e annullano il significato di fondo del lavoro teatrale, sempre più universalmente concepito, almeno in teoria, come un servizio pubblico da porre a disposizione di tutti i cittadini per l'evoluzione e l'arricchimento della loro cultura e del loro spirito critico.

L'esigenza di dar vita, con l'intervento indispensabile e insostituibile dello Stato, a un teatro che copra l'intero territorio, tenendo la regione come unità di misura minima e obbligatoria per superare la crisi realizzando almeno un vero servizio pubblico fino ad oggi disatteso dalla concentrazione delle attività su alcuni poli privilegiati, è un dato primario di partenza per una elementare e inevitabile visione riformatrice. Cui si aggiunge, per consentire che una soddisfacente soluzione di servizio pubblico non resti un puro fatto organizzativo, e sia, dunque, produttiva di conte-

nuti culturali e artistici nuovi, l'esigenza di dar vita a strutture organiche, in cui l'auto-governo dei lavoratori dello spettacolo, legati a solidi e duraturi vincoli contrattuali, costituisca la premessa per la nascita di testi in cui alla fantasia dell'autore possa man mano sostituirsi la creatività aperta di un collettivo capace di inventare e di produrre spettacoli volti a rinnovare il linguaggio teatrale, a suscitare nuove sperimentazioni, nuove forme espressive e a radicare nel vivo del lavoro teatrale le condizioni per uno sviluppo aperto, non casuale, non idealistico di una drammaturgia rispondente alle necessità reali del processo culturale odierno.

In effetti, ciò che sino ad ora i teatri a gestione pubblica non hanno saputo realizzare, è proprio la creazione di comunità teatrali capaci di produrre e riinventare testi, nello sforzo quotidiano della ricerca e del confronto non solo delle idee, ma delle esperienze radicate nella specializzazione e nelle possibilità di apporto dei singoli ruoli professionali.

A ciascuno, infatti, era affidato il suo compito e la sua parte di sovranità: al regista, allo scenografo, al *cast* degli attori, al personale tecnico erano affidate responsabilità separate cui veniva frapposta in funzione mediatrice, quasi sempre ai livelli più bassi, la figura ambigua e spesso deleteria e repressiva di un direttore artistico.

Trasformare in collettivi di lavoro i teatri a gestione pubblica, attraverso il sistema, non fungibile con altri, di una vera direzione assembleare, è quanto deve sottintendere e definire una nuova normativa per il teatro drammatico.

Alla base della quale non può stare neppure il criterio della discrezionalità nella concessione delle sovvenzioni, che ha finora soprattutto offerto al potere amministrativo uno spazio insopportabile e nefasto di intervento e di repressione ai danni della libera creatività della cultura. Occorre che le sovvenzioni statali, tra l'altro non più sufficienti nei limiti del passato a risolvere le condizioni di crisi del teatro drammatico italiano, obbediscano a criteri automatici, secondo punteggi preordinati e calcoli affidati a un meccanismo di valutazione puramente aritmetico.

Non è possibile, in altre parole, a meno di non aprire la strada a uno Stato assolutistico, che le autorità, detentrici del potere amministrativo, decidano per proprio conto una classificazione dei valori artistici e della va-

lidità delle esperienze, cui rapportare l'entità delle sovvenzioni.

I lavoratori dello spettacolo negano, con giusta ragione, che lo Stato possa giudicarli e che, sulla base del suo giudizio, decida in quale modo favorire o no l'espansione delle loro esperienze. Ciò cui soprattutto essi tendono è la condanna di un teatro celebrativo, fastoso, prigioniero delle sue strutture colossali, impegnato nella costante riedizione di testi classici, per favorire, viceversa, la formazione di un teatro volto a ricercare il pubblico anche al di fuori delle sedi teatrali tradizionali, laddove la vecchia legge di pubblica sicurezza ancora utilizza le remore della inagibilità, e attraverso lo sforzo di rispondere, con senso di attualità e di viva testimonianza e soprattutto senza mistificazioni, agli interrogativi, alle angosce e alle prospettive della società contemporanea.

Il teatro, alla fine, può risorgere dallo stato di crisi in cui è caduto alla sola condizione di essere un teatro libero e di poggiare, per la propria crescita qualitativa, sulla tensione liberatrice dei lavoratori dello spettacolo che più di ogni altro hanno colto le ragioni di fondo dell'attuale stato di senescenza e di rapida caduta.

Ha bisogno di un circuito aperto senza discriminazioni a tutte le compagnie, fondato su una rete sempre più larga di teatri a gestione pubblica; ha bisogno di un piano di edilizia teatrale, cui lo Stato deve concorrere; ha bisogno di crediti agevolati e di liberarsi di strutture repressive quali l'ETI ed altri istituti ormai superati, barcollanti e incapaci di esercitare qualsivoglia funzione lievitatrice della vita teatrale italiana; ha bisogno di nuove scuole d'arte drammatica, di nuovi rapporti con l'università, di una serie assai vasta di interventi che vanno al di là di una semplice proposta di riforma delle vecchie articolazioni, da tutti denunciate come insufficienti, del teatro drammatico.

Il problema, essenzialmente, è quello di creare una struttura teatrale capace di respirare insieme alla comunità civile a cui si riferisce; di interpretarne i momenti culturalmente attivi; di porsi al servizio del dibattito che vi si svolge; di solleccitarne e rappresentarne le zone di consapevolezza e di contestazione. Essa, oltre a definire indispensabile allo sviluppo culturale del paese il teatro drammatico e a sottintendere una più larga presa di coscienza del carattere obbligatorio dell'intervento dello Stato, getta le basi per un più ampio e articolato potere di promozione dello sviluppo teatrale da parte delle

regioni, dei comuni, di consorzi e associazioni di comuni, allargando verso il sistema delle autonomie il compito di una effettiva e durevole partecipazione alla spesa della ricerca culturale e dello spettacolo, offrendo indicazioni volte a creare un circuito democratico e a superare, producendone la scomparsa, gli istituti teatrali di stampo burocratico, quali l'ETI, la cui attività ha contribuito assai più ad arginare che a promuovere un autentico movimento di rinascita del teatro italiano. Essa, inoltre, proprio a rovescio della situazione vigente, impegna sia l'architettura delle commissioni centrali, sia quella dei teatri a gestione pubblica a fondarsi su maggioranze elettive, non burocratiche, non prodotte da atti di designazione, coinvolgendone non solo gli enti locali come diretti promotori di iniziative, ma le stesse organizzazioni culturali locali, la cui fioritura è uno dei dati più positivamente caratteristici e autentici dell'attuale momento storico.

Comunque, l'affidamento dei poteri di deliberazione all'assemblea dei lavoratori scritturati, facendone i reali detentori della responsabilità della gestione dei teatri a struttura pubblica e la valutazione conseguente di una pari rilevanza e dignità tra teatri a gestione pubblica e teatri a gestione cooperativa e sociale, tenendo come momento unificatore proprio il comune sistema di autogoverno, costituiscono gli aspetti più efficacemente innovatori di questa proposta di legge, che nella stessa affermazione del principio della revocabilità degli incarichi realizza il superamento dei rischi di imprevedibili cri-

stallizzazioni e di improvvise anchilosi. Così, il principio dell'automatismo delle sovvenzioni, pure rinviato nelle applicazioni pratiche a una commissione finanziaria centrale, viene proposto con la presentazione di un insieme di punti obbligatori, di importanza scalare.

Mentre l'entità delle sovvenzioni complessive per il teatro drammatico è ricondotta a misure corrispondenti al bisogno, anche se non eccezionalmente elevate, superando quella specie di intervento caritativo che le ha caratterizzate fino ad oggi.

Altrettanto va detto per il credito teatrale e per l'istituzione di un fondo, presso la Banca nazionale del lavoro, per un piano decennale di finanziamento dell'edilizia teatrale: essi costituiscono l'occasione per una maggiore organicità di una linea di ripresa del teatro italiano, fino ad oggi obbligato a risentire in modo schiacciante della sensibilità e del suo esatto contrario degli amministratori locali, della spinta ideale o, più comunemente, dello spirito di rapina di molti impresari teatrali, del vantaggio di tradizioni vivaci o della loro assoluta mancanza, che si riverbera pesantemente dal passato verso il futuro. Tutto ciò non risolve da solo il problema della crisi del teatro italiano, cui concorrono molti aspetti negativi dell'intero assetto della cultura, della scuola e della direzione dell'intervento pubblico. Questa proposta di legge si limita a fissare i punti sui quali può avere soltanto inizio un processo di superamento e di progressiva rinascita del teatro italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Lo Stato considera il teatro drammatico indispensabile alla crescita culturale del paese e ne promuove, pertanto, lo sviluppo.

ART. 2.

Il teatro drammatico comprende l'intero ambito delle opere di prosa, di cui possono essere elementi costitutivi anche parti musicali, coreografiche e pantomimiche.

ART. 3.

L'accertamento dei requisiti delle opere, nel caso che sia dubbia la loro appartenenza al teatro drammatico, ai fini della tutela dei diritti di autore, è demandato ad un apposito comitato tecnico, che si compone di:

a) un funzionario del servizio proprietà artistica e letteraria presso la Presidenza del Consiglio;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) due critici teatrali, designati dalla Federazione nazionale della stampa;

d) un rappresentante della Società autori ed editori;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale autori teatrali;

f) quattro rappresentanti degli attori, eletti dalle associazioni sindacali e di categoria;

g) due registi teatrali, eletti dalle associazioni sindacali e di categoria;

h) due autori drammatici, eletti dalle associazioni di categoria.

Sono consentiti casi di supplenza.

Il presidente è eletto tra i membri del comitato tecnico.

I membri del comitato tecnico durano in carica due anni e sono rieleggibili, ma è prevista in ogni momento la revoca di ciascuno di loro da parte dei gruppi rappresentati.

Il comitato viene convocato direttamente dal presidente o su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri.

ART. 4.

Per conseguire le finalità di sviluppo culturale di cui al primo articolo, lo Stato pro-

muove e favorisce la nascita di teatri territoriali a gestione pubblica, nella misura almeno di un teatro per ogni regione.

ART. 5.

I teatri a gestione pubblica sono promossi:

- a) dalle regioni;
- b) da città capoluogo di regione;
- c) da comuni con popolazione non inferiore a 300 mila abitanti;
- d) da consorzi o associazioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 300 mila abitanti;
- e) dal Ministero del turismo e dello spettacolo, in assenza delle iniziative sopra previste.

ART. 6.

L'ente di cui all'articolo precedente provvede alla nomina di un comitato promotore così composto:

- a) due rappresentanti dell'ente locale o di due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo nel caso in cui al punto e) dell'articolo 5;
- b) due rappresentanti eletti dalle organizzazioni culturali locali;
- c) sei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo eletti dalle organizzazioni sindacali centrali più rappresentative.

I rappresentanti, di cui alla lettera c), non potranno prestare la loro opera nel teatro territoriale del cui comitato promotore sono eletti a far parte.

ART. 7.

Il comitato promotore approva i bilanci, scrittura attori, tecnici e registi, stabilisce i criteri di retribuzione, tenendo conto che tra il livello minimo e il livello massimo il rapporto deve essere di uno a due, convoca l'assemblea dei lavoratori di cui fanno parte tutti gli scritturati.

ART. 8.

Gli organi del teatro sono: l'assemblea dei lavoratori, il consiglio di amministrazione e il presidente.

ART. 9.

L'assemblea dei lavoratori si costituisce come comitato di gestione ed elegge i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione nella misura di sei decimi.

L'assemblea dei lavoratori ha potere deliberante; approva lo statuto del proprio teatro ed i bilanci, stabilisce il programma di attività.

Le adunanze sono valide quando interviene metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

ART. 10.

Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) due rappresentanti degli enti locali o del Ministero del turismo e dello spettacolo nel caso previsto alla lettera e) dell'articolo 5;

b) due rappresentanti delle organizzazioni culturali locali;

c) sei rappresentanti dell'assemblea dei lavoratori.

I membri del consiglio di amministrazione restano in carica due anni, sono rieleggibili, ma possono venire in ogni momento revocati da chi li ha nominati o sostituiti in caso di dimissioni.

Il consiglio di amministrazione è costituito nella prima convocazione dell'assemblea dei lavoratori.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, che può revocare, convoca l'assemblea, redige i bilanci, formula proposte programmatiche all'assemblea.

ART. 12.

Il presidente rappresenta il consiglio di amministrazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Le cariche di presidente e di membro del consiglio di amministrazione sono gratuite.

ART. 13.

Gli scritturati, che compongono l'assemblea, dovranno avere un rapporto di lavoro almeno triennale.

ART. 14.

I teatri a gestione pubblica già esistenti debbono conformarsi alla struttura prevista agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 della presente legge.

ART. 15.

Lo Stato favorisce anche lo sviluppo di teatri universitari e l'attività di complessi teatrali ad iniziativa privata, incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare la produzione italiana moderna e contemporanea e a diffondere all'estero il teatro italiano.

ART. 16.

Sono considerati teatri universitari quegli organismi autonomi costituiti nell'ambito di ciascuna università, che svolgano, mediante complessi composti prevalentemente di studenti, un'attività intesa alla formazione teatrale degli studenti stessi.

ART. 17.

Lo Stato organizza forme di coordinamento fra i teatri a gestione pubblica allo scopo di costituire un circuito nazionale a disposizione di tutte le compagnie e destinato a creare le condizioni per itinerari di giro fissi.

ART. 18.

Le sovvenzioni dello Stato, destinate alla attività dei teatri, obbediscono a criteri assolutamente automatici, definiti da un punteggio aritmetico che verrà disposto, per ogni singolo punto, da una commissione finanziaria centrale.

La non applicabilità di uno o più punti non esclude dal computo totale del punteggio.

ART. 19.

L'assegnazione delle sovvenzioni non dovrà venire disposta e comunicata in nessun caso oltre il 31 luglio di ogni anno. Essa si fonda, per il calcolo del punteggio, sul seguente ordine di priorità:

- 1) forma di gestione, pubblica, cooperativa e sociale;
- 2) numero di scritturati per un periodo non inferiore a sei mesi;
- 3) durata della scrittura per gruppi di almeno venti attori e sette tecnici;
- 4) novità o ripresa di autore italiano contemporaneo;
- 5) prima mondiale di opera inedita di qualsiasi nazionalità;

6) maggior numero di teatri o luoghi in cui la compagnia ha agito, intendendo per luoghi non soltanto le sedi teatrali tradizionali, ma tutti quei posti in cui sia stato possibile alla compagnia tenere rappresentazioni;

7) numero delle recite speciali per scuole, fabbriche, circoli culturali o ricreativi;

8) recite in città di scarsa o nulla vita teatrale, ivi compresa la periferia dei grandi centri urbani.

ART. 20.

La commissione finanziaria centrale è composta e regolata allo stesso modo del comitato tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 21.

Ai teatri oggetto della presente legge possono concedersi crediti anticipati sulla base delle valutazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 19.

ART. 22.

Le sovvenzioni concesse dallo Stato al teatro drammatico non possono essere inferiori al trenta per cento del fondo complessivo destinato ogni anno all'attività teatrale e comunque agli otto miliardi annui di lire.

ART. 23.

I fondi per il sovvenzionamento delle attività teatrali sono costituiti:

1) dal cinquanta per cento della quota del 6,17 per cento del canone di abbonamento alle trasmissioni radiofoniche;

2) dal cinquanta per cento della quota del 2 per cento dei proventi lordi della RAI;

3) da un terzo della quota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto all'aggio spettante alla SIAE.

ART. 24.

Il fondo del credito teatrale, istituito presso la Banca nazionale del lavoro, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, è a totale beneficio delle compagnie a gestione pubblica, cooperativa o sociale. Il credito teatrale è esente da ogni tasso di interesse.

ART. 25.

È istituito, presso la stessa sezione della Banca nazionale del lavoro, un fondo speciale costituito da versamenti dello Stato di un miliardo all'anno per la durata di dieci anni, per la concessione di mutui decennali per il finanziamento dei lavori concernenti la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale teatrali. La priorità della concessione dei suddetti contributi sarà data ai comuni del Mezzogiorno che intendano costruire sale teatrali a gestione pubblica e ai comuni che intendano ampliare e ammodernare i teatri a gestione pubblica o estenderne la rete.

ART. 26.

L'Ente teatrale italiano (ETI) è soppresso. I teatri soggetti alla sua gestione verranno affidati alla gestione diretta degli enti locali. Lo Stato garantisce l'assorbimento del personale dell'ETI nell'ambito delle strutture teatrali a gestione pubblica previste dalla presente legge.

Sono parimenti soppressi l'Ente italiano scambi teatrali, istituito con regio decreto-legge 1937, n. 456, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 382, e l'Istituto nazionale del dramma antico, costituito con regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767, e riordinato con legge 2 febbraio 1939, n. 397.

ART. 27.

Le norme di cui al regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423, all'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, ed al decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, sono abrogate per quanto riguarda la destinazione e le modalità di erogazione dei fondi da esse previsti a sostegno del teatro drammatico.

Sono abrogati altresì il decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 193, ed il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

ART. 28.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1969 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.